

Codice A1715A

D.D. 30 dicembre 2022, n. 1095

**Art. 17 L.R. 5/2018. Azienda Agri-Turistico Venatoria "IL GERMANO REALE". Rinnovo della concessione, riduzione territoriale, rettifica del valore della superficie aziendale e soppressione della zona di addestramento, allenamento e prove dei cani da caccia, con facoltà di sparo di tipo C.**



**ATTO DD 1095/A1715A/2022**

**DEL 30/12/2022**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1700A - AGRICOLTURA E CIBO**

**A1715A - Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura**

**OGGETTO:** Art. 17 L.R. 5/2018. Azienda Agri-Turistico Venatoria "IL GERMANO REALE". Rinnovo della concessione, riduzione territoriale, rettifica del valore della superficie aziendale e soppressione della zona di addestramento, allenamento e prove dei cani da caccia, con facoltà di sparo di tipo C.

**Visti e viste:**

l'articolo 16 della legge 157/1992 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio";

l'articolo 17 della la legge regionale n. 5 del 19 giugno 2018 "Tutela della fauna e gestione faunistico-venatoria";

il comma 7 dell'articolo 28 della L.R. n. 5/2018 che prevede che gli atti amministrativi adottati dalla Giunta regionale, dalle Province e dalla Città metropolitana di Torino, in attuazione della legge regionale 11 aprile 1995, n. 53 (Disposizioni provvisorie in ordine alla gestione della caccia programmata e al calendario venatorio), della legge regionale 4 settembre 1996, n. 70 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), dell'articolo 40 della legge regionale 4 maggio 2012, n. 5 (Legge finanziaria per l'anno 2012) e della legge 157/1992, conservano validità ed efficacia purché non in contrasto con la LR 5/2018 e fino all'approvazione dei relativi provvedimenti attuativi;

la DGR dgr 20 luglio 1998, n. 13-2509 e ss.mm.ii con la quale, tra l'altro, sono state definite le linee guida alle quali il concessionario deve attenersi in ordine all'istituzione, rinnovo, revoca, gestione delle zone per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia nelle aziende agri-turistiche-venatorie;

la D.G.R. n. 15-11925 del 08 marzo 2004 e ss.mm.ii con la quale sono stati approvati i criteri vigenti in ordine alla istituzione, al rinnovo, alla revoca, alla dimensione territoriale e alla gestione

delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico venatorie;

la DGR 28 luglio 2020, n. 18-1757 “Legge regionale 5/2018, articolo 14. Approvazione dei criteri in ordine all’istituzione, revoca e gestione delle zone per allenamento ed addestramento cani all’interno delle aziende faunistico venatorie e delle aziende agri-turistico venatorie . Parziale revoca delle dgr 20 luglio 1998, n. 13-2509 e ss.mm.ii. ’8 marzo 2004, n. 15-1195”;

la determinazione dirigenziale n. 274 del 3.11.1998 con la quale è stata approvata la trasformazione dell’azienda faunistico-venatoria “S. Damiano di Carisio” di complessivi ha 395, nell’azienda agri-turistico-venatoria denominata “Il Germano Reale” ubicata nei Comuni di Carisio (VC) e Salussola (BI), zona faunistica delle Province di Vercelli e Biella, con rilascio della concessione a favore del Sig. VOLPATO Luciano, fino al 31.01.2005;

la determinazione dirigenziale n. 330 del 21.10.1999 con cui è stata istituita all’interno dell’azienda agri-turistico-venatoria una zona per l’addestramento, l’allenamento e le prove dei cani da caccia, con facoltà di sparo, di tipo C, su fauna selvatica di allevamento appartenente alle specie: fagiano, starna, quaglia e germano reale, avente una superficie di ha 104.

la determinazione dirigenziale n. 299 del 9.12.2002 con la quale si è autorizzata la permuta della superficie aziendale con riduzione dell’azienda ad ha 260 e la riduzione della zona di addestramento, allenamento e prove dei cani da caccia di tipo C ad ha 70.

la determinazione dirigenziale n. 258 del 02.11.2004 con la quale è stata rinnovata la concessione e la zona di addestramento, allenamento e prove dei cani da caccia, con facoltà di sparo, di tipo C, fino al 31.01.2013;

la determinazione dirigenziale n. 168 del 02.03.2011 con la quale si è autorizzato l’ampliamento dell’azienda agri-turistico-venatoria per una superficie pari ad ha 40, per cui la superficie complessiva del territorio aziendale è pari ad ha 300.

la determinazione dirigenziale n. 309 del 14.04.2011 con la quale a seguito dell’ampliamento si autorizzava la modifica della zona di addestramento, allenamento e prove dei cani da caccia di tipo c per una superficie complessiva di ha 85,48;

la determinazione dirigenziale n. 74 del 30.01.2013 con la quale:

- è stata confermata e rinnovata l’azienda agri-turistico-venatoria denominata “IL GERMANO REALE” di complessivi ettari 300, ubicata nei Comuni di Carisio (VC) e Salussola (BI), zona faunistica delle Province di Vercelli e Biella, a favore del Sig. VOLPATO Luciano, fino al 31.01.2022;

- è stata rinnovata la zona di addestramento, allenamento e prove dei cani da caccia, con facoltà di sparo, di tipo C, su fauna selvatica di allevamento appartenente alle specie: fagiano, starna, quaglia e germano reale, avente una superficie di ha 85,48, fino al 31.01.2022;

la determinazione dirigenziale n. 168 del 25.02.2021 con la quale si prendeva atto:

a) della nomina del Sig. VITTORIO Stefano a Concessionario dell’A.A.T.V. “IL GERMANO REALE” ;

b) del trasferimento della sede della Società “Consorzio per l’azienda Agri-turistico-venatoria IL GERMANO REALE” a Cavaglià (BI), Cascina Vaccino n. 77.

**Vista** l’istanza prot. n. 24410/A1700A del 22/09/2021 con la quale il Signor VITTORIO Stefano, concessionario dell’Azienda Agri-Turistico Venatoria “Il Germano Reale” avente superficie

complessiva pari ad ettari 300 ha richiesto il rinnovo della concessione per il periodo massimo consentito dalla normativa regionale vigente e dalle norme statutarie e del contemporaneo rinnovo per uguale periodo della zona per addestramento, allenamento e prove dei cani da caccia, con facoltà di sparo di tipo C.

**Preso atto** della relazione tecnica redatta dal tecnico incaricato dal Concessionario e della dichiarazione resa dallo stesso Concessionario, entrambe allegate alla suddetta istanza.

**Preso atto** che in data 20.10.2021 il Concessionario ha inoltrato all'Ente Gestore delle Aree Protette del Ticino e del Lago Maggiore istanza di VINCA per cui il settore ha comunicato la sospensione del procedimento in attesa del suo rilascio.

**Preso atto** del parere favorevole alla VINCA con le relative prescrizioni rilasciato dall'Ente Gestore delle Aree Protette del Ticino e del Lago Maggiore con determinazione dirigenziale n. 232 del 03.08.2022.

**Dato atto** che in data 27.09.2022 è stato effettuato il sopralluogo ispettivo da parte del funzionario incaricato dell'istruttoria.

**Preso atto** della nota prot. 26308 della 8.11.2022 con la quale il Concessionario ha trasmesso la richiesta di riduzione territoriale nonché della successiva nota prot. 26587 dell' 11.11.2022 con la quale ha trasmesso l' elenco delle particelle da escludere dall'AATV..

**Vista** la nota prot. 27448 del 22.11.2022 con la quale sono state richieste al Concessionario integrazioni a chiarimento del suddetto elenco e la successiva nota prot. 27603 del 24.11.2022 con la quale sono stati trasmessi i chiarimenti richiesti.

**Constatato** che la richiesta di rinnovo della concessione dell'Azienda Faunistico Venatoria è stata avanzata in conformità alle disposizioni vigenti.

**Verificato** che lo Statuto vigente del Consorzio per Azienda Agri-Turistico Venatoria "Il Germano Reale" prevede che la durata del Consorzio sia di anni 18 a far data dal 1 gennaio 2022.

**Attestato**, quindi, che il suddetto consorzio è in essere fino al 31.01.2031, scadenza massima concedibile secondo la normativa regionale vigente.

**Preso atto** del verbale del 23.12.2022 e della check list redatta dal funzionario incaricato dell'istruttoria, documentazione conservata agli atti del settore.

**Ritenuto**, pertanto, di:

- di ridurre il valore della superficie aziendale dell'Azienda Agri-Turistico Venatoria denominata "Il Germano Reale" a 278,1007 ettari, di cui TASP 262,7632 ettari;
- di rinnovare la concessione dell'Azienda Agri-Turistico Venatoria denominata "Il Germano Reale" avente superficie complessiva pari ad ha 278,1007 ettari, di cui TASP 262,7632 ettari, ubicata nei comuni di Salussola e di Carisio, ricadente nella zona faunistica di pianura delle Province di Biella e di Vercelli, in favore del Signor VITTORIO Stefano, fino al 31.01.2031;
- di fare obbligo di riposizionare le tabelle, indicanti "Azienda Agri-Turistico Venatoria", sul nuovo confine come disegnato nell'allegato alla presente determinazione dirigenziale, e che la particella

sita in comune di Salussola foglio 43 mappale 213 dovrà essere tabellata con “divieto di caccia”; le suddette tabelle in entrambi i casi devono avere dimensioni non inferiori a cm. 20 per 30 e devono essere collocate su pali ed altri sostegni ad altezza e distanza una dall'altra tali da permettere l'individuazione contemporanea di almeno due di esse;

- di non rinnovare la zona per addestramento, allenamento e prove dei cani da caccia, con facoltà di sparo di tipo C, all'interno dell'Azienda Agri-Turistico Venatoria “Il Germano Reale”, stabilendo pertanto che le tabelle che la delimitano devono essere rimosse;

- di fare obbligo al concessionario di rispettare tutto ciò che è previsto nel dispositivo della determinazione dirigenziale n. 232 del 03.08.2022 emanata dall'Ente Gestore delle Aree Protette del Ticino e del Lago Maggiore.

**Vista** la scheda n. 173 dell'allegato A della D.G.R. del 18 ottobre 2019, n. 10-396 “Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione. Revoca della deliberazione della Giunta regionale 25 maggio 2018, n. 21-6908”, che fissa in giorni n. 180, dalla data di ricevimento dell'istanza, il termine finale del procedimento amministrativo in esame.

**Dato atto che**, ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 14 ottobre 2014 n. 14, il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla suddetta deliberazione.

**Visti** i criteri determinati, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con le sopraccitate: DGR dgr 20 luglio 1998, n. 13-2509 e ss.mm.ii, D.G.R. n. 15-11925 del 08 marzo 2004 e ss.mm.ii, DGR 28 luglio 2020, n. 18-1757 “Legge regionale 5/2018, articolo 14. Approvazione dei criteri in ordine all'istituzione, revoca e gestione delle zone per allenamento ed addestramento cani all'interno delle aziende faunistico venatorie e delle aziende agri-turistico venatorie . Parziale revoca delle dgr 20 luglio 1998, n. 13-2509 e ss.mm.ii. '8 marzo 2004, n. 15-1195”.

**Dato atto** dell'osservanza dei criteri, così come previsto dal combinato disposto dei commi 2, 3 e 4 dell'art. 6 della Legge regionale 14 ottobre 2014, n.14.

**Visto** il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. recante il “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”.

**Dato atto** che il presente provvedimento non è soggetto a pubblicazione ai sensi d. lgs. 33/2013.

**Vista** la D.G.R. 29 aprile 2022, n1-4936 recante “Approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione (P.T.P.C.) per gli anni 2021-2024 della Regione Piemonte ed attestata l'avvenuta verifica dell'insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di interesse.

**Attestata** la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14 giugno 2021.

**Dato atto** che tutta la documentazione citata nel presente provvedimento è conservata agli atti del Settore.

**Dato atto** che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

Tutto ciò premesso,

## **LA DIRIGENTE**

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- la L. 157/1992 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio";
- la LR 5/2018 "Tutela della fauna e gestione faunistico-venatoria";
- gli artt. 4 e 17 del D.lgs n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- gli artt. 17 e 18 della L.R. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- il D.lgs n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- la L.R. 14/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";

## **DETERMINA**

- di ridurre il valore della superficie aziendale dell'Azienda Agri-Turistico Venatoria denominata "Il Germano Reale" a 278,1007 ettari, di cui TASP 262,7632 ettari;

- di rinnovare la concessione dell'Azienda Agri-Turistico Venatoria denominata "Il Germano Reale" avente superficie complessiva pari ad ha 278,1007 ettari, di cui TASP 262,7632 ettari, ubicata nei comuni di Salussola e di Carisio, ricadente nella zona faunistica di pianura delle Province di Biella e di Vercelli, in favore del Signor VITTORIO Stefano, fino al 31.01.2031;

- di fare obbligo di riposizionare le tabelle, indicanti "Azienda Agri-Turistico Venatoria", sul nuovo confine come disegnato nell'allegato alla presente determina dirigenziale, inoltre la particella sita in comune di Salussola foglio 43 mappale 213 dovrà essere tabellata con "divieto di caccia"; le suddette tabelle in entrambi i casi devono avere dimensioni non inferiori a cm. 20 per 30 e devono essere collocate su pali ed altri sostegni ad altezza e distanza una dall'altra tali da permettere l'individuazione contemporanea di almeno due di esse;

- di non rinnovare la zona per addestramento, allenamento e prove dei cani da caccia, con facoltà di sparo di tipo C, all'interno dell'Azienda Agri-Turistico Venatoria "Il Germano Reale", pertanto le tabelle che la delimitano devono essere rimosse;

- di fare obbligo al Concessionario di rispettare tutto ciò che è previsto nel dispositivo della determinazione dirigenziale n. 232 del 03.08.2022 emanata dall'Ente Gestore delle Aree Protette del Ticino e del Lago Maggiore;

- di richiamare che il Settore regionale Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura, attraverso la funzione ispettiva compie verifiche sull'attività dell'Azienda agri-turistico-venatoria denominata "Il Germano Reale" e sul rispetto di quanto prescritto dalla concessione e dal presente atto anche con controlli in loco che verranno effettuati durante il periodo di durata della concessione.

La mancata osservanza delle prescrizioni sopraccitate comporterà la revoca/sospensione del

presente provvedimento.

La presente determinazione sarà trasmessa al Concessionario ed alle Province di Biella e di Vercelli.

Avverso alla presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di sessanta giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 22/2010.

LA DIRIGENTE

(A1715A - Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura)

Firmato digitalmente da Alessandra Berto